

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE IN COUNSELING

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti minimi definiti da REICO per l'accREDITAMENTO dei corsi triennali di counseling al di sotto dei quali le richieste non verranno prese in considerazione.

Articolo 1 - Requisiti dell'Ente formativo erogante

- a) La data di costituzione dell'Ente formativo erogante deve essere di almeno 24 mesi antecedenti la data della domanda di accreditamento del corso.
- b) La formazione in counseling deve essere tra le attività istituzionali elencate nello statuto dell'Ente formativo erogante.
- c) In fase di domanda di accreditamento l'Ente che eroga il corso di formazione triennale deve dimostrare il possesso e/o il pieno utilizzo di una o più strutture idonee all'erogazione dei servizi offerti fornendo la planimetria degli spazi.

Articolo 2 - Definizione del monte ore totale

Il monte ore del corso triennale di formazione per il quale si presenta la domanda di accreditamento deve essere di minimo 900 (novecento) ore. É obbligatorio che almeno 650 (seicentocinquanta) ore di questo monte ore totale siano così suddivise:

- non meno di 430 ore didattica teorico esperienziale (con indicazione delle materie obbligatorie, inclusive di prove e verifica, extracurricolari, ecc.),
- non meno di 70 ore di crescita personale,
- 150 ore di tirocinio (di cui almeno 75 di supervisione didattica, avvio professione, supervisione professionale).

Articolo 3 - Durata

- a) Il corso di counseling deve avere una durata triennale.
- b) Il monte ore minimo deve essere di 900 ore
- c) Le ore erogabili in modalità FAD (formazione a distanza) non possono essere superiori a 50 (cinquanta) rispetto al totale delle ore di formazione e devono essere limitate ai soli moduli teorici.
- d) Sono accettate assenze fino a un massimo del 10% del totale delle ore del corso, limitatamente ai moduli teorico-pratici, escluso le ore di supervisione didattica, del percorso di crescita personale e del tirocinio.





Articolo 4 - Percorso personale

- a) Il corso deve prevedere un iter di sviluppo personale finalizzato alla comprensione delle proprie dinamiche individuali e alla crescita personale.
- b) L'iter di sviluppo personale può avvenire con modalità sia individuali sia di gruppo che devono comunque essere congruenti con il modello teorico proposto dall'Ente formativo erogante.
- c) L'iter di sviluppo personale deve prevedere un monte ore minimo pari a 70 (settanta).
- d) Il percorso personale deve avvenire durante il triennio di formazione all'interno della cornice di riferimento dell'Ente formativo erogante e deve avere finalità didattiche.
- e) I professionisti arruolati nell'iter di sviluppo personale dei discenti devono avere una formazione congruente con la cornice teorica di riferimento dell'Ente formativo erogante.

Articolo 5 - Supervisione didattica

- a) Il corso deve prevedere dei moduli di supervisione didattica per un monte ore non inferiore a 75, incluse nelle 900 ore minime previste nell'arco del triennio.
- b) La supervisione didattica deve intendersi come relativa ad attività didattiche d'aula quali simulate e role-play e non deve confondersi con la supervisione professionale.
- c) La supervisione didattica deve essere effettuata da un counselor che esercita la professione in forma prevalente e/o continuativa ed in possesso di regolare Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP) in corso di validità rilasciato da una Associazione Professionale.

Articolo 6 - Tirocinio

Il tirocinio è parte integrante del percorso formativo ed è dunque un requisito indispensabile ai fini del rilascio del diploma finale.

- a) Il corso di counseling deve prevedere un tirocinio per un monte ore non inferiore a 150.
- b) Per tirocinio si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attività presso sportelli di ascolto, affiancamento di counselor, co-conduzione di gruppi di counseling, osservazione di gruppi di counseling, attività di progettazione di attività di counseling/workshop, attività di ricerca nel counseling, attività di counseling presso l'Ente formativo erogante o enti convenzionati.
- c) L'Ente formativo erogante è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione che copra la responsabilità civile e gli infortuni e una assicurazione professionale (tutela dei rischi) secondo le norme di legge.
- d) Il tirocinio deve essere supervisionato a cura dell'Ente formativo erogante e il supervisore deve essere un counselor con la qualifica di supervisore (CS).



Articolo 7 - Attestato corso

L'attestato rilasciato al termine del percorso formativo deve riportare il titolo del corso, il monte ore, la qualifica acquisita, il riferimento alla legge 4/2013, il nome dell'Ente formativo erogante, il numero di protocollo, la data di rilascio, il nome e la firma del Coordinatore didattico.

Articolo 8 - Docenti e team formativo

- a) La formazione dei docenti deve essere congruente con l'insegnamento assegnato.
- b) Il team dei docenti deve essere composto da almeno 2 counselor formatori (CF) interni e almeno un counselor supervisore (CS).
- c) Il team dei docenti deve garantire una presenza continuativa nell'accompagnamento del processo formativo triennale degli allievi.
- d) I docenti di riferimento devono svolgere attività professionale di counseling, formazione in counseling e supervisione in counseling a titolo principale o continuativo.

Articolo 9 - Coordinatore didattico

- a) Il Coordinatore didattico deve essere un counselor iscritto ad una Associazione Professionale – i cui requisiti di accesso siano affini o comunque compatibili con quelli previsti da REICO – in possesso di Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale in corso di validità ai sensi della legge 4/2013, con il livello di formatore e/o supervisore.
- b) Il Coordinatore didattico deve essere in possesso di una esperienza pregressa nella progettazione di eventi e corsi di counseling di almeno 3 (tre) anni.
- c) Il Coordinatore didattico deve svolgere attività professionale di counseling, formazione in counseling e/o supervisione in counseling a titolo principale o continuativo.
- d) Qualora il Coordinatore didattico provenga da ambiti diversi dal counseling (ad esempio psicologi psicoterapeuti, sociologi, psicopedagogisti, coach) può richiedere la valutazione della formazione al fine di verificare la sua idoneità a gestire il coordinamento del processo formativo in counseling.

Articolo 10 - Requisiti per l'iscrizione al corso

- a) L'aspirante allievo deve essere in possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola media superiore quinquennale (o di titolo equipollente o di titolo equivalente). In quest'ultimo caso deve poter dimostrare di avere svolto attività lavorativa e/o di volontariato per almeno 60 mesi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, sociale.
- b) L'Ente formativo erogante deve prevedere uno o più meccanismi di selezione quali, a titolo esemplificativo, colloquio, valutazione del curriculum, ecc.

Articolo 11 - Modifiche

L'Ente formativo erogante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.



Articolo 12 - Iter di accreditamento

- a) La domanda di accreditamento deve essere inviata alla segreteria segreteria@associazionereico.org compilando il modulo "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE IN COUNSELING" e inviando lo stesso insieme con tutti i documenti richiesti.
- b) La quota da versare per avviare l'iter di valutazione è pari a 250€. Tale quota deve essere versata contestualmente all'invio della domanda di accreditamento. Non è prevista la restituzione della quota versata in caso di esito negativo della valutazione. In caso di esito positivo, la quota versata per la valutazione è valida per il primo anno di accreditamento.
- c) Ai fini della valutazione della domanda, REICO può richiedere documenti e/o materiale integrativo.
- d) REICO può richiedere un colloquio con il Coordinatore didattico.
- e) L'esito favorevole della valutazione è oggetto di delibera nella prima riunione utile di Consiglio Direttivo in seguito alla quale ne verrà data comunicazione all'Ente formativo erogante richiedente.
- f) Al termine dell'iter REICO rilascia all'Ente formativo erogante l'attestazione di accreditamento, che prevede l'inserimento del logo REICO all'interno della comunicazione e della promozione (in qualsivoglia forma, cartacea e/o digitale) del corso accreditato.

Articolo 13 - Accreditamento

- a) L'accREDITamento di REICO è da intendersi come nominalmente riferito al solo corso di formazione per il quale si chiede l'accREDITamento (non alla struttura o ai corsi erogati nella loro totalità).
- b) L'Ente formativo erogante è tenuto a promuovere adeguatamente l'accREDITamento di REICO sia attraverso materiale cartaceo (brochure, dépliant, ecc.), sia attraverso materiale elettronico (siti web, email, ecc.) utilizzando esclusivamente gli appositi loghi forniti da REICO.
- c) La quota annuale per il mantenimento dell'accREDITamento è di 250€ da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. In condizione di regolari pagamenti della quota e in assenza di modifiche come da art. 11, l'accREDITamento si intende rinnovato anche per le edizioni successive del corso.
- d) Il mancato versamento della quota annuale di accREDITamento nei tempi previsti comporta la messa in mora dell'Ente formativo erogante che ha tempo 180 giorni per regolarizzare la posizione amministrativa. Al termine di tale periodo e in assenza di versamento della quota, REICO si riserva di comunicare all'Ente formativo erogante il decadimento dell'accREDITamento del corso.

Articolo 14 - Considerazioni finali

- a) In caso di variazione di corsi già accREDITati come da art. 11, REICO si riserva di procedere con nuova valutazione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento.



- b) REICO può modificare il presente regolamento. Tali modifiche non possono avere valore retroattivo, non si applicano ai trienni formativi in corso ma a partire dal primo corso di counseling successivo all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti. In ogni caso la validità del presente Regolamento è subordinata alla legislazione statale e alle normative vigenti.
- c) REICO si impegna a comunicare tempestivamente agli enti formativi ogni variazione del presente Regolamento.
- d) REICO si riserva di riconsiderare l'accreditamento del corso qualora l'Ente formativo erogante adottasse comportamenti contrari al Codice Etico e Deontologico, allo Statuto e al Regolamento di REICO.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2020.